

**BOZZA DI DELIBERAZIONE DA ADOTTARSI DAL CONSIGLIO COMUNALE PER REVISIONE STRAORDINARIA PARTECIPATE AI SENSI DEL D.LGS 175/2016 E D.LGS 100/2017 SOGGETTA A CONSULTAZIONE PUBBLICA**

**OGGETTO: Revisione straordinaria partecipate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100**

***IL CONSIGLIO COMUNALE***

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, in vigore dal 23 settembre 2016, che costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP);

RICHIAMATE le disposizioni del TUSP in base alle quali le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1) mentre è ammesso mantenere partecipazioni in società che producano servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) o che svolgano autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d);
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e);

VISTO l'art. 24 del TUSP in base al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione;

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, la delibera di ricognizione delle partecipazioni con la relativa revisione straordinaria costituisce aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" che l'Ente ha regolarmente adottato con deliberazione n. 13 del 30.03.2015 verificandone successivamente i risultati in data 31.03.2016;

PRESO ATTO che alla data del 23 settembre 2016, le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Bairo risultano essere le seguenti:

## 1. SMAT S.p.A.

La società presenta la seguente struttura:

la Società SMAT è di proprietà del comune per il 0,00002%;

il Comune di Bairo ha aderito alla società dal 26.07.2004;

è società *multipartecipata* alla quale partecipano i comuni inseriti nell'ambito territoriale ottimale individuato dalla Provincia quale ATO3;

è società strumentale degli enti proprietari;

In particolare la società si occupa di: gestione del ciclo delle acque e di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

Il Comune di Bairo tramite la Smat Spa partecipa indirettamente nelle seguenti società:

- Risorse Idriche Spa – partecipazione indiretta = 0,00002%
- Aida Ambiente Srl – partecipazione indiretta = 0,00001%
- SAP Spa – partecipazione indiretta = 0,00001%
- S.I.I. Spa – partecipazione indiretta = 0,00000%
- Nord Ovest Servizi Spa – partecipazione indiretta = 0,00000%
- Mondo Acqua Spa – partecipazione indiretta = 0,00000%
- Environment Park Spa – partecipazione indiretta = 0,00000%
- SCA Srl – partecipazione indiretta = 0,00002%
- APS Spa – partecipazione indiretta = 0,00001%
- Galatea Scarl – partecipazione indiretta = 0,00000%

## 2. SCS S.p.A.

La società presenta la seguente struttura:

la Società SCS è di proprietà del comune per il 0,71%;

il Comune di Bairo ha aderito alla società fin dalla sua costituzione avvenuta in data 28.12.1994;

è società *multipartecipata* alla quale partecipano i comuni inseriti nell'ambito territoriale del Consorzio Unico di Bacino 17 ed è affidataria del servizio "in house";

è società strumentale degli enti proprietari;

In particolare la società si occupa di: gestione dell'attività di raccolta e smaltimento rifiuti, recupero dei materiali, di fatto è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

## 3. GAL Valli del Canavese Società consortile a responsabilità limitata

La società presenta la seguente struttura:

il Gal Valli del Canavese è di proprietà del comune per l'1,31%.

il Comune di Bairo ha aderito al Gal in data 30.11.2015;

i gruppi di azione locale (altresì detti GAL) sono raggruppamenti di soggetti pubblici e privati sorti nell'ambito della programmazione negoziata LEADER promossa dall'Unione Europea e sono chiamati a formulare un proprio piano di sviluppo locale.

Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.lgs. n. 175/2016 (art. 20, comma 2, lett. a).

Il Gal svolge un SINEG (Servizio di Interesse non Economico Generale).

I GAL devono essere qualificati come Organismi di Diritto Pubblico con attività rivolta al perseguimento di un interesse specificamente pubblico in quanto la loro attività è indirizzata a concretizzare per scopo istituzionale il perseguimento degli obiettivi contenuti nei Piani di Sviluppo Locali (PSL) e pertanto a promuovere procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla ripartizione dei contributi ottenuti e/o a procurare beni e servizi nell'ambito dell'esecuzione del loro scopo istituzionale.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

#### 4. Provana S.p.A. in liquidazione

La società presenta la seguente struttura:

la Società Provana è di proprietà del comune per il 0,17%;

il Comune di Bairo ha aderito alla società in data 26.05.2003;

Il Comune di Bairo tramite la Provana partecipa indirettamente nelle seguenti società:

- Provana Calore Srl – partecipazione indiretta = 0,17%

Si consideri che la società Provana è posta in liquidazione volontaria dal 13.05.2014 e pertanto non svolge attività volte alla produzione di beni/servizi ma solamente attività volte al recupero dei crediti e al pagamento dei debiti.

L'amministrazione comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25.11.2013 ha deliberato la dismissione delle azioni della società. In seguito in data 13.05.2014 la società Provana è stata posta in liquidazione, e non è stato possibile procedere formalmente alla dismissione.

#### 5. AEG Soc. cooperativa a responsabilità limitata

La società presenta la seguente struttura:

la Società AEG è di proprietà del comune per il 0,00253%;

il Comune di Bairo ha aderito alla società in data 27.10.1999 deliberando l'acquisto di n. 1 azione, acquisto avvenuto con l'unico scopo di ottenere lo "sconto soci" sul prezzo di fornitura del gas; in particolare la società si occupa di commercio gas naturale e energia termica e elettrica.

L'amministrazione comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.11.2016 ha deliberato la dismissione dell'azione della società.

La richiesta di recesso è stata approvata durante il CDA del 12.05.2017. Di conseguenza ad oggi il comune di Bairo non risulta più essere socio della Cooperativa.

DATO ATTO, per completezza informativa, che il Comune di Bairo partecipa anche:

- ♦ Consorzio Canavesano Ambiente di Ivrea con una quota dello 0,44%.  
Il C.C.A. è un'azienda che opera nel settore dei servizi ambientali, curando tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento e recupero dei materiali.  
Per le suddette motivazioni l'Amministrazione continua ad aderire al CCA
- ♦ Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali CISS 38 con una quota del 1,1%.  
Il C.I.S.S. 38 di Cuornè (a cui sono consorziati n.36 Comuni dell'area Canavesana) gestisce i compiti e le funzioni in materia di servizi sociali di comuni. Con i servizi sanitari e gli altri servizi della comunità locale concorre a favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita, predisporre ed eroga servizi ed interventi destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona e la famiglia possono incontrare nel corso della vita.  
Per le suddette motivazioni l'Amministrazione continua ad aderire al CISS 38.
- ♦ Autorità d'Ambito Torinese ATO3 (ambito torinese) con una quota dello 0,05%.  
Trattasi di un'associazione di 306 comuni, tutti ricompresi nella città metropolitana di Torino e la città metropolitana stessa, e rappresenta l'Ente di governo cui è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli Enti Locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato. Ai sensi di legge, infatti, i servizi idrici sono organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) definiti dalle regioni (art. 147, D.Lg.s 152/2006 ss.mm.ii.) cui partecipano obbligatoriamente gli enti locali ricadenti in tale territorio.

PRESO ATTO che lo schema della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del TUSP, deve essere pubblicato per 15 giorni sul sito web istituzionale dell'Ente per essere sottoposta a consultazione pubblica;

PRESO ATTO che è stato richiesto il parere del Revisore dei Conti;

ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in materia ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) ed e), del TUEL;

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione il parere ..... di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed il parere ..... di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, art. 147-bis, comma 1, e art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti

## **DELIBERA**

- 1) DI PRENDERE ATTO che, alla data del 23 settembre 2016, le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Bairo risultano essere le seguenti:

### **1. SMAT S.p.A.**

La società presenta la seguente struttura:

la Società SMAT è di proprietà del comune per il 0,00002%;

il Comune di Bairo ha aderito alla società dal 26.07.2004;

è società *multipartecipata* alla quale partecipano i comuni inseriti nell'ambito territoriale ottimale individuato dalla Provincia quale ATO3;

è società strumentale degli enti proprietari;

In particolare la società si occupa di: gestione del ciclo delle acque e di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

Il Comune di Bairo tramite la Smat Spa partecipa indirettamente nelle seguenti società:

- Risorse Idriche Spa – partecipazione indiretta = 0,00002%
- Aida Ambiente Srl – partecipazione indiretta = 0,00001%
- SAP Spa – partecipazione indiretta = 0,00001%
- S.I.I. Spa – partecipazione indiretta = 0,00000%
- Nord Ovest Servizi Spa – partecipazione indiretta = 0,00000%
- Mondo Acqua Spa – partecipazione indiretta = 0,00000%
- Environment Park Spa – partecipazione indiretta = 0,00000%
- SCA Srl – partecipazione indiretta = 0,00002%
- APS Spa – partecipazione indiretta = 0,00001%
- Galatea Scarl – partecipazione indiretta = 0,00000%

### **2. SCS S.p.A.**

La società presenta la seguente struttura:

la Società SCS è di proprietà del comune per il 0,71%;

il Comune di Bairo ha aderito alla società fin dalla sua costituzione avvenuta in data 28.12.1994;

è società *multipartecipata* alla quale partecipano i comuni inseriti nell'ambito territoriale del Consorzio Unico di Bacino 17 ed è affidataria del servizio "in house";

è società strumentale degli enti proprietari;

In particolare la società si occupa di: gestione dell'attività di raccolta e smaltimento rifiuti, recupero dei materiali, di fatto è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

### **3. GAL Valli del Canavese Società consortile a responsabilità limitata**

La società presenta la seguente struttura:

il Gal Valli del Canavese è di proprietà del comune per l'1,31%.

il Comune di Bairo ha aderito al Gal in data 30.11.2015;

i gruppi di azione locale (altresì detti GAL) sono raggruppamenti di soggetti pubblici e privati sorti nell'ambito della programmazione negoziata LEADER promossa dall'Unione Europea e sono chiamati a formulare un proprio piano di sviluppo locale.

Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.lgs. n. 175/2016 (art. 20, comma 2, lett. a).

Il Gal svolge un SINEG (Servizio di Interesse non Economico Generale).

I GAL devono essere qualificati come Organismi di Diritto Pubblico con attività rivolta al perseguimento di un interesse specificamente pubblico in quanto la loro attività è indirizzata a concretizzare per scopo istituzionale il perseguimento degli obiettivi contenuti nei Piani di Sviluppo Locali (PSL) e pertanto a promuovere procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla ripartizione dei contributi ottenuti e/o a procurare beni e servizi nell'ambito dell'esecuzione del loro scopo istituzionale.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

### **4. Provana S.p.A. in liquidazione**

La società presenta la seguente struttura:

la Società Provana è di proprietà del comune per il 0,17%;

il Comune di Bairo ha aderito alla società in data 26.05.2003;

Il Comune di Bairo tramite la Provana partecipa indirettamente nelle seguenti società:

- Provana Calore Srl – partecipazione indiretta = 0,17%

Si consideri che la società Provana è posta in liquidazione volontaria dal 13.05.2014 e pertanto non svolge attività volte alla produzione di beni/servizi ma solamente attività volte al recupero dei crediti e al pagamento dei debiti.

L'amministrazione comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25.11.2013 ha deliberato la dismissione delle azioni della società. In seguito in data 13.05.2014 la società Provana è stata posta in liquidazione, e non è stato possibile procedere formalmente alla dismissione.

### **5. AEG Soc. cooperativa a responsabilità limitata**

La società presenta la seguente struttura:

la Società AEG è di proprietà del comune per il 0,00253%;

il Comune di Bairo ha aderito alla società in data 27.10.1999 deliberando l'acquisto di n. 1 azione, acquisto avvenuto con l'unico scopo di ottenere lo "sconto soci" sul prezzo di fornitura del gas;

in particolare la società si occupa di commercio gas naturale e energia termica e elettrica.

L'amministrazione comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.11.2016 ha deliberato la dismissione dell'azione della società.

La richiesta di recesso è stata approvata durante il CDA del 12.05.2017. Di conseguenza ad oggi il comune di Bairo non risulta più essere socio della Cooperativa.

- 2) DI TRASMETTERE il presente atto deliberativo alla competente sezione regionale di controllo Corte dei Conti;

- 3) DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 15, comma 4, e dell'art. 24, comma 2, del TUSP;
- 4) DI PUBBLICARE la bozza della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del TUSP, è pubblicata per 15 giorni sul sito web istituzionale dell'Ente per essere sottoposta a consultazione pubblica;
- 5) DI TRASMETTERE il presente atto deliberativo a tutte le società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Comune di Bairo.

DI DICHIARARE, con successiva votazione avente esito..... la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.4.2000 n. 267.